



Elica S.p.A.

**Codice Etico
di Gruppo**

elica

Indice.

ARTICOLO 1 FINALITÀ E OPERATIVITÀ

- Il Codice Etico del Gruppo Elica S.p.A. (di seguito anche solo, “**Codice Etico**”) è un documento ufficiale approvato dal Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. e applicabile a tutte le società del Gruppo. Il Codice Etico raccoglie i principi e le regole comportamentali in cui il Gruppo si riconosce per il perseguimento delle finalità di cui al presente Codice Etico.
- Il Codice Etico traccia, altresì, la disciplina generale cui sono soggetti tutti coloro che operano nel contesto aziendale e con le società del Gruppo Elica. I rapporti e i comportamenti, a tutti i livelli, devono essere improntati ai principi di **legalità, onestà, correttezza, integrità, riservatezza, trasparenza e reciproco rispetto**. Principi che le Società del Gruppo, il personale nonché chiunque agisca in nome e per conto di una società del Gruppo dovranno adottare anche nel caso di attività svolte in Paesi esteri.
- Le regole del Codice Etico non sostituiscono ma integrano i doveri fondamentali dei lavoratori e non esimono dalla osservanza della normativa civile, penale, amministrativa vigenti in materia nonché dagli obblighi contrattuali assunti.
- Copia del Codice Etico viene consegnata a tutto il personale al momento dell’assunzione, con evidenza della presa visione dello stesso da parte dei Destinatari. Inoltre, sempre ai fini della conoscibilità, il Codice è affisso, in copia, permanente sulle bacheche aziendali nonché disponibile in formato elettronico sui siti Intranet ed Internet della Società.

ARTICOLO 2 DESTINATARI

- Il Codice Etico è vincolante e deve essere osservato da tutto il personale in forza nelle società del Gruppo nonché da ogni soggetto che svolge attività in nome e per conto di una delle società del Gruppo, ovunque operino, sia in Italia sia all’estero, inclusi i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione della Società, i Sindaci, i collaboratori nonché consulenti esterni che agiscono nell’interesse di una o più società del Gruppo, ovunque operino, sia in Italia che all’estero (di seguito, unitamente i “**Destinatari**”).
- I Responsabili di funzione, ovvero i loro delegati, vigilano sulla osservanza del Codice Etico, danno indicazioni ai dipendenti che richiedono chiarimenti in caso di dubbi e, nell’ipotesi di accertata violazione, riferiscono attraverso il canale di segnalazione (c.d.whistleblowing) dedicato.

Doveri e responsabilità.

ARTICOLO 3

IMPARZIALITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

- Il Gruppo Elica intende sviluppare il valore della concorrenza operando secondo principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.
- I soggetti tenuti all'osservanza del Codice Etico, nell'adempimento della propria attività, operano con imparzialità e neutralità ed assumono decisioni con rigore e trasparenza, sempre nel rispetto della legge.
- Tutte le decisioni e le scelte imprenditoriali prese per conto del Gruppo Elica devono essere effettuate nell'interesse dello stesso.
- Chiunque agisca in nome e per conto del Gruppo Elica ovvero di una delle Società appartenenti allo stesso deve evitare ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse ovvero situazioni o attività che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali.
A tal proposito, è espressamente vietato utilizzare la propria posizione lavorativa e le informazioni acquisite nello svolgimento della stessa in maniera da creare conflitto d'interesse.
- I Destinatari devono astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività relative alla selezione e gestione del personale qualora riguardi soggetti ad essi collegati da vincoli di parentela o affiliazione. A titolo esemplificativo, i Destinatari non possono partecipare alla determinazione del trattamento economico di parenti o conviventi che siano dipendenti del Gruppo Elica.
- I Destinatari - fermo restando quanto dettato dalle norme contrattuali sul tema - non devono assumere incarichi esterni in società o imprese commerciali i cui interessi siano, direttamente o indirettamente, anche solo potenzialmente, contrastanti o interferenti con quelli del Gruppo Elica. I Destinatari non devono, altresì, accettare incarichi di collaborazione con persone od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti il personale stesso.

ARTICOLO 4

GESTIONE DEL PERSONALE

- Il Gruppo Elica svolge le proprie attività in conformità con la normativa in vigore, ivi inclusa quella relativa alla tutela dei lavoratori.
- Il Gruppo Elica, pur promuovendo in linea di principio il lavoro dei giovani (inclusi i minori di anni 18) salvaguardandone con particolare attenzione la salute e la

crescita, si impegna a non impiegare, direttamente o per il tramite di propri fornitori, personale di età inferiore al limite di legge e comunque di età inferiore agli anni 14. Prima dell'inizio di ogni prestazione lavorativa, viene richiesta prova dell'età del dipendente/collaboratore o qualsiasi soggetto, in qualsiasi modo, si trovi ad agire in nome e per conto del Gruppo. E' considerato lavoro minorile quello prestato da bambini, intendendosi per bambini i minori di anni 15, salva l'applicazione della legge locale qualora stabilisca limiti di età diversi e sempre fermo il limite minimo di 14 anni.

- Il Gruppo si impegna in ogni caso a gestire l'impiego di lavoro minorile, tenendo conto primariamente dell'interesse del ragazzo e della situazione familiare dello stesso. Le azioni saranno rivolte alla tutela del ragazzo e ad assicurarne la crescita nel rispetto dei propri diritti.
- Il Gruppo Elica si impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e a non porre in essere alcuna azione o attività atta a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini. Il Gruppo si impegna, altresì, a non assumere personale con permesso di soggiorno annullato, revocato o scaduto e per cui non è stato chiesto rinnovo entro i termini di legge.
- Il Gruppo Elica evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del proprio personale e offre, a tutti i lavoratori, le medesime opportunità, in modo che ciascuno possa godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazioni di razza, sesso, età, orientamento sessuale, handicap fisici o psichici, nazionalità, credo religioso, appartenenza politica e sindacale.

Pertanto, le funzioni competenti dovranno:

- selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire il personale senza alcuna discriminazione;
- adottare, in tutte le decisioni relative alla gestione del personale e delle singole carriere, criteri professionali basati sul merito;
- creare un ambiente lavorativo in cui le caratteristiche personali del singolo lavoratore non diano vita a discriminazioni;
- assicurare la tutela della privacy del personale del Gruppo Elica ed il diritto degli stessi a lavorare senza subire illeciti condizionamenti.
- In osservanza delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Gruppo Elica si impegna a rispettare i diritti umani fondamentali, la prevenzione dello sfruttamento minorile e ripudia, in ogni modo, il lavoro forzato ovvero eseguito in condizioni di schiavitù o servitù.
- Il Gruppo esige, pertanto, che nelle relazioni di lavoro, sia interne sia esterne, non vengano tenute condotte che conducano o perpetuino uno stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, vantaggio derivante da una situazione di inferiorità fisica o psichica. Il Gruppo ripudia, altresì, tutte le condotte e attività che approfittino di una situazione di necessità o, comunque, la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità al fine di abusare delle persone soggette a tale autorità.
- Il Gruppo Elica si impegna a promuovere la cultura della sicurezza nel lavoro, anche attraverso incontri informativi e formativi diretti al personale, ed il rispetto dell'ambiente.
- Tutto il personale e i collaboratori del Gruppo Elica dovranno conoscere ed osservare le norme vigenti e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, al fine di garantire e conservare la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro.

4.1: Molestie sul luogo di lavoro

- Il Gruppo Elica esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie di alcun tipo. In particolare, il Gruppo ripudia:
 - qualsiasi ingiustificata interferenza nell'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;

- la creazione di un ambiente lavorativo intimidatorio e ostile nei confronti di un singolo o di gruppi di lavoratori;
- qualsiasi ostacolo a prospettive di lavoro individuali per motivi di carattere personale.

Il Gruppo, inoltre, sanziona qualsiasi molestia di tipo sessuale e di genere in qualsiasi forma esse siano realizzate.

4.2: Ambiente di lavoro

- Il Gruppo Elica richiede che ciascun dipendente contribuisca personalmente a creare un ambiente di lavoro dove vi sia rispetto della sensibilità e della dignità degli altri.

Pertanto, è ritenuto pregiudizievole e quindi vietato:

- prestare servizio sotto gli effetti di sostanze alcoliche, stupefacenti o di sostanze che abbiano effetti analoghi;
- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

ARTICOLO 5

DIVIETO DI DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO

- Il Gruppo Elica vieta in maniera assoluta, di detenere presso i propri locali, i magazzini, le pertinenze e in qualsiasi luogo comunque riconducibile alle società del Gruppo e in qualsiasi altra forma, anche digitale, materiale pedopornografico o immagini realizzare virtualmente che ritraggano minori degli anni diciotto.

ARTICOLO 6

UTILIZZO DI BENI AZIENDALI

- Tutti i Destinatari sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni, materiali e immateriali (quali, a titolo esemplificativo, strumenti hardware, licenze software, posta elettronica, apparecchiature telefoniche, autoveicoli, macchinari, apparecchiature e strumenti, ecc.) affidategli per espletare l'attività lavorativa nell'ambito aziendale. Tutti i Destinatari dovranno quindi adoperarsi affinché questi siano utilizzati per giusti fini e solo ed esclusivamente da persone debitamente autorizzate. Il rilascio di beni aziendali è accompagnato da apposita documentazione di assegnazione. Le risorse tecnologiche dovranno essere utilizzate in conformità alla normativa vigente e secondo le regole procedurali ed operative stabilite dal Gruppo.
- L'utilizzo di beni aziendali per scopi personali è consentito nei limiti e nelle situazioni di particolare necessità e comunque l'eventuale utilizzo non dovrà pregiudicare lo svolgimento del servizio.

ARTICOLO 7

METODI DI PAGAMENTO E VALORI DI BOLLO

- Gli incaricati della gestione di denaro e valori, che operano per conto delle Società del Gruppo Elica, devono effettuare il controllo delle monete, banconote e, nei limiti ad essi consentiti, di qualsiasi metodo di pagamento utilizzato nonché dei valori di bollo trattati e provvedere all'immediata sospensione di qualsiasi attività in qualsiasi modo connessa ad esso, in caso di accertata o sospetta falsità.

- Gli incaricati della gestione di denaro, metodi di pagamento in generale e valori, che operano per conto del Gruppo, i quali ricevono banconote, monete o qualsiasi altro metodo di pagamento ritenute contraffatte o alterate, hanno l'obbligo di informare senza ritardo il proprio superiore, al fine di attivarsi per procedere alle opportune denunce.

ARTICOLO 8

RICICLAGGIO, RICETTAZIONE E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

- Il Gruppo Elica vieta al proprio personale in maniera assoluta, di acquistare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità nella consapevolezza, ovvero anche solo nella supposizione fondata, della provenienza delittuosa degli stessi; ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- È fatto, altresì, divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compiere in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- È, inoltre, vietato impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità nella consapevolezza ovvero anche solo nella supposizione fondata, della provenienza delittuosa degli stessi.
- Il Gruppo Elica si impegna e, in tal senso, richiede al suo personale di verificare, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti, partner commerciali nonché su qualsiasi soggetto con il quale stipula un accordo commerciale, al fine di accertare la loro affidabilità e la legalità della loro attività, prima di instaurare rapporti commerciali o finanziari.
Il personale del Gruppo Elica, pertanto, deve sempre ottemperare all'applicazione delle leggi antiriciclaggio applicabili alla attività svolta e delle altre disposizioni normative in materia.

ARTICOLO 9

SICUREZZA SUL LAVORO

- Il Gruppo Elica mostra una particolare sensibilità in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro al fine di evitare i rischi connessi allo svolgimento dell'attività aziendale. Tutto il personale del Gruppo Elica deve rispettare tutti gli obblighi di legge richiesti dalla normativa di riferimento.
- Tutti i Destinatari sono tenuti a prendere visione dei documenti in materia di Salute e Sicurezza (e.g. DVR, Organigramma sulla sicurezza) adottati dalla propria Società e messi a disposizione tramite i canali informativi delle singole società.
- Il Gruppo Elica garantisce che tutto il personale sia costantemente formato in materia di sicurezza e salute, conformemente alle disposizioni di legge.
- Tutto il personale del Gruppo Elica deve, in caso di emergenza, adottare i piani di pronto soccorso e di assistenza medica adottati nella propria Società, rispettando ruoli e responsabilità predefiniti.
- Tutti i Destinatari non devono porre gli altri soggetti in situazione di rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.
- Periodicamente è verificata l'idoneità degli stabilimenti e degli uffici, in Italia ed all'estero, assicurando il corretto adeguamento dei luoghi di lavoro alle disposizioni legislative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il Gruppo Elica, a tal proposito, chiede a tutto il personale di rispettare tutte le prescrizioni previste in relazione a tale aspetto.
- I soggetti incaricati verificano che le imprese esecutrici dei lavori appaltati svolgano la propria attività in piena conformità alle disposizioni contenute nel

Piano di sicurezza e di coordinamento.

- I Destinatari assicurano la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile o di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli Enti preposti.

ARTICOLO 10

AMBIENTE

- Il Gruppo Elica rivolge particolare attenzione alle questioni ambientali e, in tal senso, si impegna ad adottare strategie e tecniche aziendali che migliorino l'impatto ambientale delle proprie attività, sempre nel rispetto della normativa vigente e tenendo anche conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze.
- Al fine di ridurre i rischi ambientali, i Destinatari devono:
 - attuare tutte le azioni necessarie al fine di assicurare il rispetto e l'adeguamento alle previsioni normative vigenti;
 - aggiornarsi sull'evoluzione legislativa e normativa in materia ambientale, anche attraverso corsi organizzati dalla società;
 - procedere alla progressiva integrazione della cura degli aspetti ambientali nelle attività svolte e sensibilizzazione del personale sulle problematiche ambientali, al fine di pervenire ad elevati standard di professionalità.

ARTICOLO 11

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- L'assunzione di impegni ovvero l'instaurazione di qualsiasi rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche sono riservati in via esclusiva alle funzioni aziendali a ciò preposte e legittimamente autorizzate. In tal senso, tutti i soggetti interessati dovranno agire con rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non potranno in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione del Gruppo. Per questo motivo è necessario che venga raccolta, conservata ed archiviata tutta la documentazione relativa ai contatti con i soggetti suddetti.
- I Destinatari non devono promettere od offrire ai Pubblici Ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio ovvero a qualsiasi dipendente della pubblica amministrazione o di altre istituzioni pubbliche, denaro beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi del Gruppo o di una Società dello stesso.
- I Destinatari non devono promettere od offrire ai Pubblici Ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio ovvero a qualsiasi dipendente della pubblica amministrazione o di altre istituzioni pubbliche, denaro, beni o altre utilità al fine di compensare o ripagare i suddetti soggetti per un atto del loro ufficio né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.
- Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità) sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo e imparziale né dalla controparte, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. In ogni caso, tali atti devono essere sempre autorizzati ed adeguatamente documentati.
- È vietata qualsiasi attività diretta o anche attraverso interposta persona finalizzata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio al Gruppo nel suo complesso ovvero alle singole Società del Gruppo.
- I Destinatari che ricevano, direttamente o indirettamente, proposte di benefici da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della

Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, devono immediatamente riferirne:

- all'**Organismo aziendale a ciò preposto**, inviando una comunicazione alla casella email dedicata, qualora si tratti di un dipendente;
- al **proprio referente aziendale**, qualora si tratti di un soggetto terzo.
- Il Gruppo si impegna alla piena e scrupolosa osservanza delle regole emesse dalle Autorità regolatrici del mercato ed a fornire tempestivamente le informazioni richieste dalle Autorità Garanti e dagli altri organi di regolazione nell'esercizio delle loro funzioni.
- Nell'ipotesi di partecipazione a bandi di gara per l'ottenimento di finanziamenti, erogati da soggetti pubblici nazionali e/o comunitari, è fatto divieto di realizzare qualsiasi artificio o raggiro per ottenere, ingiustamente, tali finanziamenti, sovvenzioni o provvidenze a carico della P.A., ovvero distrarne l'utilizzo vincolato.
- Ai Destinatari è fatto inoltre espresso divieto di:
 - predisporre e inviare dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti, contenenti dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero;
 - omettere dichiarazioni/comunicazioni di natura fiscale, dovute per legge, al fine di evadere le imposte.
- Il Gruppo si impegna a provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, all'effettuazione delle dichiarazioni e pagamenti di natura fiscale alle Autorità competenti.

ARTICOLO 12

RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

- Il Gruppo e tutti i Destinatari devono collaborare attivamente con le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine e con qualunque pubblico ufficiale con il quale si trovino ad interagire nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.
- È fatto espresso divieto ai Destinatari promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore delle autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell'interesse o a vantaggio del Gruppo o delle singole società del Gruppo.
- È fatto divieto di esercitare pressioni nonché offrire o promettere utilità, di qualsiasi natura, alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a testimoniare il falso.
- È fatto divieto di aiutare qualsiasi soggetto che abbia posto in essere un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità ovvero a sottrarsi alle ricerche di questa.

ARTICOLO 13

RAPPORTI CON PARTITI POLITICI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI

- È fatto divieto a tutti i Destinatari di stanziare finanziamenti a favore di partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, o ai loro rappresentanti e candidati.

È, altresì, fatto divieto di tenere comportamenti finalizzati ad influenzare, direttamente o indirettamente, esponenti politici.

ARTICOLO 14 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

- È fatto divieto a tre o più persone di associarsi in Italia o all'estero allo scopo di commettere uno o più delitti, anche di tipo mafioso o finalizzati al contrabbando o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero di tenere condotte finalizzate all'immigrazione clandestina.

ARTICOLO 15 SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI

- Il Gruppo valuta sponsorizzazioni esclusivamente di eventi che abbiano un elevato valore sociale, culturale, sportivo o benefico e promuovano un interesse collettivo e che siano di respiro nazionale e/o internazionale.
- Il Gruppo si impegna a rispettare lo spirito di liberalità delle donazioni e vieta al proprio personale di effettuare donazioni al fine di ottenere come controprestazione un servizio, un bene ovvero qualsiasi utilità.
- Il Gruppo può concedere donazioni ad associazioni riconosciute e fondazioni nonché ad enti pubblici e non profit, che siano regolarmente costituite, nel rispetto delle prescrizioni della normativa civilistica, contabile e fiscale.
- Il Gruppo vieta al proprio personale di aderire a proposte di sponsorizzazioni o donazioni qualora vi possa essere un possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale (ad esempio, rapporti di parentela con i funzionari della P.A.).

ARTICOLO 16 TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E COMUNICAZIONI SOCIALI

- Ogni operazione e transazione effettuata deve essere correttamente registrata. Ciascuna operazione deve essere supportata da adeguata documentazione, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino: i) il soggetto che ha autorizzato; ii) il soggetto che ha predisposto ed effettuato l'operazione; iii) il soggetto che l'ha registrata e iv) il soggetto che ha compiuto le relative verifiche sull'operazione stessa.
- I bilanci, le relazioni e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti, in osservanza delle norme codicistiche e dei principi contabili. In particolare, devono essere redatti in modo chiaro, trasparente e rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale e finanziaria della società.
- È fatto divieto di occultare o distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (e relativi supporti di archiviazione).
- Per scritture contabili si intendono tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di rimborso spese.
- Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il registro delle imprese e gli organi di Borsa (es. Consob, Borsa Italiana ecc.), che sono obbligatori *ex lege* devono essere effettuati dai soggetti identificati dalla legge e devono essere effettuati nei termini di legge, riportare solo informazioni veritiere e devono rispettare tutte le disposizioni di legge, di volta in volta, applicabili.
- Tale principio va osservato anche in relazione alle informazioni relative a beni posseduti o amministrati dal Gruppo Elica o da qualsiasi società del Gruppo, anche per conto di terzi.
- Tutto il personale coinvolto nel processo deve: i) fornire informazioni chiare e complete; ii) assicurare l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni; iii) segnalare la presenza di conflitti di interesse.
- È fatto divieto di impedire od ostacolare il regolare svolgimento delle attività

degli organi sociali, dei revisori e dei soci. I Destinatari sono tenuti a collaborare, ove richiesto, all'espletamento di ogni forma di controllo e revisione della gestione sociale, previste dalla legge. In particolare, è fatto divieto, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, di tenere comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo o revisione legalmente attribuite ai soci, al collegio sindacale o alla società di revisione.

ARTICOLO 17 INFORMAZIONI AZIENDALI - RISERVATEZZA E PRIVACY

- La riservatezza delle informazioni è un bene che il Gruppo Elica e le singole società del Gruppo tutelano anche attraverso i propri collaboratori pertanto:
 - ogni informazione ottenuta da un collaboratore/dipendente ottenuta nello svolgimento della propria attività è di proprietà della società per la quale questo presta la propria attività;
 - i dati che riguardano le persone saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore;
 - i collaboratori/dipendenti e i consulenti che vengono a conoscenza di informazioni non di pubblico dominio devono usare la massima cautela e cura nell'utilizzare tali informazioni, evitandone la divulgazione a persone non autorizzate, sia all'interno, sia all'esterno della propria azienda;
 - per informazioni riservate si intendono, a mero titolo esemplificativo: le informazioni tecniche relative a prodotti e procedure; i programmi d'acquisto; le strategie di costi, dei prezzi, di marketing o di servizi; relazioni sulle entrate e altre relazioni finanziarie non pubbliche; informazioni relative a vendite, fusioni ed acquisizioni;
 - le informazioni relative ad attività di ricerca in ambito scientifico e tecnologico possono essere scambiate, solo dopo che siano stati approntati gli strumenti di tutela della proprietà industriale, in conformità alle procedure aziendali ed apprestando gli opportuni mezzi di tutela della confidenzialità, con università, istituti di ricerca pubblici e privati.
 - Il personale incaricato di divulgare al pubblico informazioni attinenti a Società del Gruppo, linee di business o aree geografiche, sotto forma di discorsi, partecipazioni a convegni, pubblicazioni o qualsiasi altra forma di presentazione, deve attenersi alle disposizioni emanate dal Gruppo Elica e/o dalla propria società e ricevere, ove necessario, l'autorizzazione preventiva dell'ente aziendale a ciò delegato o dal responsabile addetto alle comunicazioni esterne.
 - Il trattamento informatico delle informazioni è sottoposto ai controlli di sicurezza necessari a salvaguardare il Gruppo e le singole società da indebiti intrusioni od usi illeciti.
 - La distruzione dei supporti materiali od elettronici delle informazioni deve avvenire nel rispetto delle procedure che regolano la materia e nei limiti previsti dalla legge.
 - Il Gruppo si impegna a proteggere le informazioni relative al proprio personale e ai terzi, in adempimento a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 dal Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii nonché dalla normativa applicabile in materia.
 - Il personale non rilascia informazioni in merito ad atti o provvedimenti relativi a procedimenti amministrativi, civili e penali in corso, nonché all'iter della pratica, prima che siano stati ufficialmente approvate dal Gruppo Elica e comunicate formalmente all'esterno.
 - Il personale, fermo restando l'osservanza delle norme a tutela della privacy, rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni. Pertanto, è fatto divieto espresso, salvo previa autorizzazione, di divulgare dati ed informazioni del Gruppo e/o delle società.

- Il personale/dipendenti e i consulenti devono osservare il dovere di riservatezza anche a seguito della cessazione del loro rapporto di lavoro con qualsiasi realtà del Gruppo Elica.

ARTICOLO 18

INFORMAZIONI AZIENDALI - MARKET ABUSE

- Tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare rigorosamente le leggi in materia di c.d. “*Market Abuse*”.
- Per “*Insider*” si intende chi, in ragione dell’esercizio di una funzione, di una professione o di un ufficio ha accesso a informazioni privilegiate riguardanti la società.
- Per “*informazione privilegiata*” si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. In proposito ci si richiama al rispetto delle disposizioni di legge e, in particolare, delle disposizioni organizzative adottate dal Gruppo Elica, conformi alle disposizioni di legge applicabili.
- Un’informazione si ritiene di carattere preciso se:
 - si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
 - è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze sui prezzi degli strumenti finanziari.
- Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
- È vietato, dunque, a chiunque sia in possesso di un’informazione privilegiata conosciuta nello svolgimento della propria attività o comunque per ragioni ad essa connessa:
 - acquistare, vendere, compiere altre operazioni direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi su titoli delle Società del Gruppo, utilizzando le informazioni medesime;
 - comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
 - raccomandare o indurre altri a compiere le operazioni sopra menzionate.
- I Destinatari non possono comunicare od usare tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi in genere, in particolare compiendo direttamente o indirettamente operazioni su strumenti finanziari emessi dalla società, ovvero consigliando altri di compierle.
- Chiunque operi per conto del Gruppo Elica ovvero per conto di una delle società del Gruppo deve conformare il proprio comportamento ai codici adottati per disciplinare le operazioni sugli strumenti finanziari compiute dalle persone rilevanti ed al Regolamento interno per la gestione delle informazioni privilegiate e a qualsiasi documento di volta in volta in vigore (procedure, policy, Linee Guida), adottate per disciplinare le operazioni sugli strumenti finanziari compiute dalle persone rilevanti.
- La comunicazione all’esterno di informazioni “*price sensitive*” avviene, secondo le procedure adottate dal Gruppo Elica esclusivamente da parte dei soggetti autorizzati e, in ogni caso, in conformità alle vigenti disposizioni e con l’osservanza dei principi della veridicità, parità e contestualità informativa.

ARTICOLO 19 INFORMAZIONI SOCIETARIE VERSO L'ESTERNO

- Le informazioni verso l'esterno devono essere in ogni caso tempestive e coordinate a livello di Gruppo, in modo da trarre tutti i benefici derivanti dalla dimensione e dal potenziale del Gruppo.

ARTICOLO 20 AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA

- I Destinatari devono effettuare con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza cui è sottoposta la propria società, non tenendo alcun comportamento che possa costituire un ostacolo all'esercizio delle funzioni delle predette Autorità.

In particolare, è fatto divieto di:

- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della propria società;
- effettuare le comunicazioni previste dalla legge, nonché la trasmissione dei dati e documenti specificamente richiesti da predette Autorità aventi contenuto contrario al suddetto obbligo di tempestività, trasparenza, veridicità e completezza;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione);
- omettere le comunicazioni dovute alle predette Autorità.

ARTICOLO 21 I CONTROLLI INTERNI

- Tutte le società del Gruppo assicurano un'organizzazione interna del lavoro tale da garantire che:
 - le procedure aziendali, anche informatiche, di amministrazione e gestione descrivono lo svolgimento di ogni operazione e transazione economica da cui devono potersi rilevare, in relazione alle risorse finanziarie da utilizzarsi/ utilizzate, la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità;
 - ci sia un adeguato livello di segregazione delle responsabilità, per cui la realizzazione di ogni processo richiede il supporto congiunto di diverse funzioni aziendali (ad es. il soggetto che dispone ed effettua i pagamenti per conto della Società deve in ogni caso risultare diverso dal soggetto che effettua i controlli);
 - tutte le azioni e le operazioni di ogni società del Gruppo Elica abbiano una registrazione adeguata e sia possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento;
 - ogni operazione abbia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima;
 - tutta la documentazione interna sia tenuta in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali.
- Tutto il personale coinvolto nelle scritture contabili deve assicurare la massima collaborazione, completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

ARTICOLO 22**ALTRI ADEMPIMENTI SOCIETARI**

- È vietato:
 - effettuare, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche mediante condotte simulate, restituzioni di conferimenti effettuati dal socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli;
 - deliberare ripartizioni di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserve legali o distribuire riserve indisponibili;
 - formare od aumentare fittiziamente il capitale delle società, mediante attribuzione di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, di deliberare sottoscrizione reciproca di azioni, di sopravvalutare in maniera rilevante i conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - instaurare rapporti o porre in essere operazioni con enti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione (anche in concorso) di associazione a delinquere, di finanziamento del terrorismo o riciclaggio, ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
 - violare gli obblighi riportati negli eventuali accordi di riservatezza firmati con controparti esterne nonché i principi di riservatezza cui la Società si ispira;
 - determinare, con atti simulati o fraudolenti, maggioranze fittizie nelle assemblee delle società;
 - compiere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati.
- In ogni caso, sono vietate tutte le operazioni illecite su azioni o quote societarie o della società controllante e ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.
- È fatto in ogni caso divieto di ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve della Società o delle società controllate/partecipate non distribuibili per legge, acquistando o sottoscrivendo azioni della Società o delle società controllate/partecipate fuori dai casi previsti dalla legge.
- È vietato, con atti simulati o fraudolenti, determinare maggioranze fittizie nelle assemblee della Società.

ARTICOLO 23**RAPPORTI CON I FORNITORI E CONSULENTI**

- Nei rapporti con i fornitori di beni e servizi, i Destinatari devono:
 - selezionare i fornitori sulla base delle procedure/Codici/Linee guida in vigore applicando, in ogni caso, criteri oggettivi quali il miglior prezzo e la qualità del bene o servizio;
 - effettuare le dovute verifiche sull'affidabilità del fornitore/consulente, anche in relazione all'area geografica di appartenenza;
 - osservare le condizioni contrattuali e le previsioni di legge;
 - mantenere rapporti in linea con le buone consuetudini commerciali.
- I prodotti e/o servizi acquistati devono, in ogni caso, risultare conformi a quanto richiesto e l'acquisto deve essere giustificato da concrete esigenze interne, motivate ed illustrate per iscritto dai rispettivi responsabili competenti. L'acquisto deve in ogni caso rispettare i limiti del budget disponibile.
- In vigenza di rapporti continuativi di fornitura, il Gruppo intrattiene rapporti impegnati sui principi di buona fede e trasparenza e dal rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità.
- Prima di addivenire al pagamento della relativa fattura i soggetti incaricati devono

procedere alla verifica della qualità del prodotto, alla congruità e alla tempestività della prestazione ricevuta nonché all'adempimento, da parte del fornitore, di tutte le obbligazioni assunte.

- È fatto divieto di emettere e approvare fatture passive a fronte di prestazioni simulate o, in tutto o in parte, inesistenti, e in generale eludere gli adempimenti fiscali.
- Il Gruppo Elica - a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse - non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi che hanno ispirato il presente Codice.
- Nel caso in cui ci si avvalga di prestazioni da parte della Pubblica Amministrazione o di suoi dipendenti, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni interne sancite dal Gruppo relativamente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione nonché garantire l'esatto rispetto della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 24

INCASSI E PAGAMENTI

- Qualsiasi incasso per la vendita di prodotti dovrà essere effettuato direttamente in favore della Società cui è riferibile l'operazione commerciale e non sono ammessi incassi da parte di persona fisica per conto della società. Ogni incasso dovrà essere debitamente registrato negli appositi libri contabili, e dovrà osservare, altresì, le norme fiscali vigenti.
- I pagamenti in contanti non sono mai ammessi, fatti salvi gli acquisti relativi alla normale gestione e comunque di importi nei limiti consentiti dalla normativa antiriciclaggio. Tutti i pagamenti dovranno essere fatti tramite conto corrente i cui estremi siano indicati per iscritto.
- La richiesta di effettuare il pagamento ad una società o ad una persona fisica residente in un c.d. "*paradiso fiscale*", sarà sempre rifiutata, così come sarà rifiutato qualsiasi pagamento sui c.d. "*conti numerati*".
- È ammesso l'utilizzo di conti correnti c.d. "*temporanei*" unicamente per lo svolgimento di operazioni strumentali / funzionali alle attività proprie di business (quali, a titolo di esempio, operazioni di copertura).
- È ammessa la possibilità di detenere conti correnti che possono essere considerati come inattivi o poco movimentati, unicamente se funzionali allo svolgimento di operazioni commerciali correlate alle attività proprie di business.

ARTICOLO 25

RAPPORTI CON I CLIENTI E PARTNER COMMERCIALI

- Nei rapporti con i clienti e partner commerciali, tutti i Destinatari devono:
 - effettuare una verifica sull'affidabilità personale e commerciale del cliente/*partner* commerciale, anche tenendo in considerazione l'area geografica di appartenenza;
 - osservare le previsioni di legge, le condizioni contrattuali e le disposizioni aziendali emesse dalla società;
 - mantenere rapporti in linea con le buone consuetudini commerciali;
 - adottare comportamenti volti ad evitare la corruzione.
- Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità) sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo e imparziale nonché dalla controparte, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. In ogni caso, tali atti devono essere sempre autorizzati ed adeguatamente documentati.
- Il Gruppo Elica a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie

risorse non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi che hanno ispirato il presente Codice.

ARTICOLO 26 FINANZIAMENTO AD ASSOCIAZIONI TERRORISTICHE

- La società contrasta qualsiasi forma di finanziamento e/o rapporto con soggetti appartenenti ad associazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

ARTICOLO 27 GESTIONE DI DOCUMENTI E SISTEMI INFORMATICI

- È vietata la falsificazione, nella forma o nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati. È altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi, così come la soppressione, la distruzione o l'occultamento di documenti veri.
- Per "*documento informatico*" si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
- È vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema.
- È vietato effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna o la comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.
- È vietato procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione della società o di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a danneggiare un sistema informatico o telematico altrui, le informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, il suo funzionamento.
- È vietato intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici o telematici. È altresì vietata qualsiasi forma di rivelazione, anche parziale a terzi del contenuto delle informazioni intercettate. È, inoltre, vietato installare apparecchiature volte ad impedire, intercettare o interrompere le comunicazioni suddette.
- Sono vietate la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di sistemi informatici o telematici e delle informazioni, dati o programmi negli stessi contenuti, di proprietà privata o utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità.
- È vietato qualsiasi utilizzo di software privi della licenza d'uso e del marchio SIAE, non conformi alle normative sul *copyright* e sul diritto di autore.

ARTICOLO 28 TUTELA DEI MARCHI E BREVETTI E DEL DIRITTO D'AUTORE

- È vietato contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali ovvero alterare e fare uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.
- È fatto divieto di alterare brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri ovvero fare uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
- È vietato introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
- È fatto divieto detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in

circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al punto precedente.

- È vietato riprodurre, trascrivere, diffondere, vendere o mettere in vendita o porre altrimenti in commercio un'opera altrui o rivelarne il contenuto prima che sia reso pubblico o introdurre e mettere in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana.
- È vietato mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.
- È fatto divieto di riprodurre un numero di esemplari maggiore di quello che si aveva il diritto di riprodurre.
- È fatto divieto di duplicare abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Le condotte di cui sopra sono, altresì, vietate quando concernano qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
- È vietato, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza l'autorizzazione dell'autore ovvero eseguire l'estrazione o il reimpiego della banca di dati.
- È fatto divieto riprodurre abusivamente, trasmettere o diffondere in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.
- È vietato introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, vendere, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- È fatto divieto fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per la vendita o il noleggio o detenere per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti o che abbiano la prevalente finalità di eludere misure tecnologiche di protezione. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.
- È vietato abusivamente rimuovere o alterare le informazioni elettroniche sul regime dei diritti che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.
- È fatto divieto di distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche di cui sopra.

ARTICOLO 29

RINVIO

- Il Codice trova attuazione coordinata con le prescrizioni dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs n. 231/01 adottati dalle società del Gruppo che lo adottano.
- Il Codice costituisce parte integrante dei Modelli 231 delle suddette società.

ARTICOLO 30 SANZIONI DISCIPLINARI

- L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 c.c.. Le violazioni dello stesso potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro ovvero illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.
- L'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con la Società.
- La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
- Le sanzioni saranno irrogate, con coerenza, imparzialità e uniformità e saranno, in ogni caso, proporzionate alle rispettive violazioni e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, così come previsto dal Sistema Sanzionatorio in essere nelle diverse società e compendiate nei rispettivi Modelli 231.

ARTICOLO 31 ENTRATA IN VIGORE, COORDINAMENTO, EFFICACIA, AGGIORNAMENTO E MODIFICHE

- Il presente Codice è stato adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione di Elica, in data 19 dicembre 2022 con efficacia immediata.
- Il presente Codice viene adottato dalle Società del Gruppo. Per la corretta adozione, il Codice deve essere firmato dagli organi di vertice della società del Gruppo che intende adottarlo, con specifica indicazione della data di firma.
- Ogni aggiornamento, modifica o aggiunta al presente Codice deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A.
- Successivamente a qualsiasi aggiornamento o modifica il Codice Etico deve essere diffuso tempestivamente a tutti i Destinatari.
- Il presente Codice è disponibile sul sito internet del Gruppo, sulle Intranet delle singole società che lo adottano ed è affisso nelle bacheche di ogni immobile occupato dai manager e dai dipendenti delle suddette società.

elica.com

elica